

TESTO EMENDATO



**COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE**

Via Garibaldi n. 26

Tel. 091.7404252 – 7404200

Email: servizisocioassistenziali@comune.palermo.it

PEC: settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it

***REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERVENTI
DI INCLUSIONE SOCIALE***

***“Approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 12 del 17/04/2020”***

Principi generali

Il presente Regolamento nasce dalla volontà di definire e disciplinare i servizi offerti dall'Amministrazione Comunale di Palermo in risposta alle situazioni di rischio di marginalità, di esclusione sociale e di grave marginalità, presenti nel territorio. Si vogliono coniugare le forme di intervento previste dalla normativa e dai Regolamenti Comunali vigenti con la necessità di gestire nuove forme e modalità operative divenute ormai indispensabili nella complessa realtà sociale del Comune di Palermo.

La funzione di programmazione e di coordinamento dell'Ente Locale è un fattore determinante per costruire un sistema capace di valorizzare le risorse delle comunità locali (umane, economiche, progettuali ed esperienziali) e mettere a profitto le opportunità pubbliche. Il Comune è chiamato quindi ad occuparsi di progettare, gestire ed erogare, attraverso il presente Regolamento, servizi ed interventi rivolti alle fasce più deboli della popolazione che vivono situazioni di rischio di marginalità, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore, attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche messe a disposizione da diverse fonti di finanziamento.

In particolare, obiettivo primario è rendere sinergiche le prestazioni già attive ed i Regolamenti in vigore, con le novità introdotte dal Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, realizzando interventi coerenti con le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05/11/2015.

Il Regolamento vuole potenziare la funzione di "governance" del Comune di Palermo, le funzioni di coordinamento e la capacità di fare sistema, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del contributo dei diversi attori e delle altre risorse presenti sul territorio.

Aspetto fondamentale è il passaggio da una gestione emergenziale delle situazioni di disagio, alla presa in carico della persona, tenendo conto della globalità dei suoi bisogni, attraverso l'elaborazione di Piani Individualizzati, per favorirne la sua progressiva fuoriuscita dalla condizione di rischio.

La metodologia prevista nei Titoli seguenti, disciplina interventi multidimensionali e integrati di inclusione per le persone in condizione di svantaggio socio-economico, attraverso l'erogazione di prestazioni complementari e percorsi di presa in carico complessa.

Quello che si sceglie di attuare è il cosiddetto "*approccio a gradini*" che prevede una successione di interventi propedeutici l'uno all'altro, dalla prima accoglienza sino al reinserimento sociale una volta che la persona consegue la piena autonomia. Pertanto i servizi che l'Amministrazione Comunale di Palermo intende offrire dovranno avere caratteristiche tali da consentire la costruzione di un sistema che accompagni in modo graduale la persona e i nuclei in difficoltà o in condizione di marginalità al recupero delle loro capacità/potenzialità.

Tutte le prestazioni di cui al presente Regolamento, erogabili nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono da considerarsi complementari e sinergiche nell'ambito del singolo "Progetto Individualizzato".

La definizione dei costi e delle spese ammissibili per le prestazioni di cui al presente Regolamento avverrà secondo quanto stabilito dall'Art. 28.

Legislazione e documenti di riferimento

- Legge Regione Sicilia Maggio 1986 n.22.
- Legge Regione Sicilia 8 Gennaio 1996 n.4.
- Circ. Assessorato EE.LL. Sicilia n.8 del 27.06.96.
- Legge 328 del 2000.
- Delibera del Consiglio Comunale di Palermo n° 26 del 11/03/2016 – Modifica Titolo IV e V Regolamento Interventi Abitativi n° 287/2005 e ss.mm.ii..
- Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 05/11/2015 e Paradigma dell'**Housing First e dell'Housing Led**, che prevede come beneficiari, quelli previsti dalla classificazione **ETHOS**.
- Programma operativo Nazionale (PON) "Inclusione" approvato con la decisione della commissione C (2014) 10130 del 17/12/2014, a titolarità di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Inclusione e per le Politiche Sociali: Azione 9.5.9 – "Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di intervento mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia, a valere sull'FSE.
- Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 - Attuazione del Reddito di Inclusione.
- Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO), approvato con decisione della Commissione C (2015) 4998 del 14/07/2015, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, PON METRO Città di Palermo 2014-2020.
- Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Siciliana.
- Guida all'opzione semplificate in materia di costi - Fondi Strutturali e d'Investimento Europei- Commissione Europea EGISIF14-0017.
- Decisione del Consiglio Europeo, 8 febbraio 2013, con il quale si è deciso di elaborare la Decisione C (2014) di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro;
- "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. somme forfettarie) nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON• YEI)" di cui alla Deliberazione di Giunta n. 106 del 13 maggio 2014 di approvazione del Piano di Attuazione Regionale per la Garanzia Giovani e dello schema di convenzione da stipularsi con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020;
- Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 3421/2016 del 01/08/2016.
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/90 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, con il quale sono state approvate le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari;

- Nota prot. N. 17641 del 3 marzo 2017 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FSE Sicilia 2014/2020, in risposta alla nota prot. 1185 del 1 febbraio 2017 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha chiesto di aderire all'atto delegato (UE) 2015/2195.
- Delibera di Giunta Regionale Siciliana n. 425 del 22/12/2016.
- Art. 13 Legge Regione Siciliana n. 8 del 17/05/2016.
- DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128).
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, articolo 23, lettera c) relativa agli "Interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile";
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 149;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali.

Art.1 - Finalità ed obiettivi

Attraverso il presente Regolamento si intendono offrire condizioni di dignità alle persone in difficoltà, con un reddito insufficiente a soddisfare tutti i bisogni primari, che vivono in condizioni di rischio e/o di marginalità sociale, con esigenze di carattere abitativo oppure senza dimora che necessitano di una pronta accoglienza e presa in carico.

Si vuole offrire un sostegno alle persone che attraversano una crisi tale da generare un disagio abitativo, un forte disagio esistenziale e che determina l'ingresso nella condizione di povertà, caratterizzata da uno stato di privazione e dal rischio concreto di emarginazione.

Obiettivi generali dei Servizi e degli interventi previsti nel presente Regolamento nei successivi Titoli sono:

- sostenere le persone in percorsi di autonomia personale e di carattere abitativo;
- evitare la cronicizzazione dei problemi e l'ingresso dei cittadini in circuiti di dipendenza assistenziale;
- ridurre il danno derivante dalla perdita di beni fondamentali quali il lavoro e l'abitazione;
- attuare percorsi di tutela di particolari soggetti che necessitano immediata protezione sociale;
- favorire l'inserimento in percorsi di Inclusione Attiva delle persone svantaggiate per consolidarne l'autonomia.

Art. 2 - Metodologia di presa in carico – Progetto Individualizzato

Il sistema di servizi ed interventi che scaturiscono dal presente Regolamento intende potenziare le capacità delle persone in condizione di fragilità, offrendo loro le condizioni minime per affrontare la crisi personale e/o familiare, con il supporto dell'elaborazione di Progetti Individualizzati volti a promuovere, anche in via sperimentale, l'autonomia e la conseguente fuoriuscita dai percorsi assistenziali.

Elemento fondamentale degli interventi previsti nel presente Regolamento è la valutazione multidimensionale del bisogno e la conseguente progettazione degli interventi necessari da parte del Servizio Sociale Comunale che, in relazione al proprio mandato Istituzionale e

nel rispetto delle competenze degli Uffici del Settore Cittadinanza Solidale, è titolare della governance sul Progetto Individualizzato.

Il Servizio Sociale del Comune di Palermo, nell'esercizio del proprio mandato istituzionale, a fronte di una domanda o dell'accesso spontaneo dell'utente alle prestazioni (come nel caso dei servizi a bassa soglia), è chiamato ad utilizzare strumenti propri della professione di Assistente Sociale, così come disciplinata dal Codice Deontologico, per attuare i Progetti Personalizzati in favore di una persona singola o di un nucleo di convivenza.

I Progetti Individualizzati dovranno essere condivisi e sottoscritti per adesione dall'utente che dovrà rispettare gli impegni assunti per tutta la durata del percorso di presa in carico.

L'Assistente Sociale dovrà mantenere con l'utente un rapporto continuativo al fine della revisione del Progetto Individualizzato nel corso del tempo e un monitoraggio dei progressi verso l'autonomia, con calendarizzazione e verifica delle attività previste. L'intervento multidimensionale dovrà prevedere la messa in opera di azioni differenziate con il coinvolgimento di diversi soggetti Pubblici e Privati che saranno coordinate dal Servizio Sociale Comunale in modo da garantire una presa in carico globale che miri a superare la frammentazione degli interventi.

Il Comune di Palermo per le funzioni che afferiscono al Servizio Sociale, potrà integrare la dotazione del personale Assistente Sociale avvalendosi di risorse umane messe a disposizione da Enti terzi in regime di Accreditamento con l'Amministrazione Comunale o che hanno stipulato specifici accordi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi, di accreditamento e di volontariato, e tale personale potrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale nella gestione di Progetti Individualizzati per le prestazioni di cui al presente Regolamento.

TITOLO I

Art. 3 - Interventi e prestazioni per il contrasto della grave marginalità adulta

Il presente Titolo disciplina l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali in risposta alle c.d. povertà estreme e, qualora trattasi di servizi erogati da Enti terzi, gli standard organizzativi minimi richiesti a questi ultimi.

Si tratta di servizi destinati in via temporanea al sostegno delle persone singole, dei nuclei in difficoltà ed a rischio di esclusione sociale che non riescono a provvedere autonomamente al soddisfacimento dei bisogni primari, quali l'alimentazione, il ricovero notturno, l'igiene personale. Si tratta di potenziare le capacità delle persone vulnerabili, offrendo loro condizioni minime di sussistenza e di dignità, anche attraverso Progetti Personalizzati e sperimentali volti a promuovere autonomia e conseguente fuoriuscita dai percorsi assistenziali.

I singoli servizi che compongono il dispositivo comunale di intervento contro la grave marginalità sono molteplici e possono avere diverse correlazioni funzionali.

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Titolo I, si rimanda alle definizioni dei Servizi contenute nelle "Linee guida di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05/11/2015, alla distinzione dei servizi per orientamento funzionale in esse contenute, nonché alle indicazioni presenti nelle Linee Guida pubblicate dal Dirigente del Servizio Comunità, Contrasto alla Povertà e Sicurezza Sociale del Settore Cittadinanza Solidale, con D.D. n° 1586 del 19/12/2018, avente ad oggetto: "Linee Guida per l'Accreditamento di Enti per la gestione dei servizi per il contrasto delle condizioni di marginalità e degli Avvisi per gli Accreditementi degli Enti per la gestione di Servizi di Dormitorio di I livello, di Housing First e di Housing Led".

La definizione delle spese ammissibili e rendicontabili per le prestazioni di cui al presente Titolo avverrà secondo quanto stabilito dall'Art.28 del presente Regolamento, atteso che il predetto articolo è specificatamente dedicato alla rendicontazione.

Art. 4 - Destinatari

I destinatari dei Servizi di cui al presente Titolo sono prevalentemente persone che vivono una condizione di marginalità sociale, ove sono presenti bisogni che costituiscono motivo di esclusione da standard di vita dignitosi o che mettono a rischio la stessa sopravvivenza. Si intende dare una risposta organica ai bisogni delle persone che, come da classificazione ETHOS - "Tipologia europea sulla condizione di senza dimora e sull'esclusione abitativa" - vivono un grave disagio abitativo: persone senza tetto, senza casa, con sistemazioni alloggiative insicure, con sistemazioni alloggiative inadeguate.

Pertanto, i servizi sono rivolti:

- Alle persone che a vario titolo si trovano in una situazione di marginalità tale che li pone in una condizione di "invisibilità" sociale, giuridica, economica, affettiva, relazionale.
- A donne e uomini adulti, privi del tutto o quasi di reddito, privi di un valido sostegno familiare, non in grado di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei bisogni primari; che vivono in condizioni di estrema precarietà e/o senza dimora, o che per situazioni contingenti si trovano all'improvviso privi di un alloggio o della fonte di sostentamento.
- A famiglie che attraversano una crisi tale che genera un'emergenza abitativa, un forte disagio esistenziale e che determina l'ingresso nella condizione di povertà caratterizzata da privazione ed emarginazione.

Art. 5 - Distribuzione viveri, generi di prima necessità e farmaci

E' un servizio di distribuzione rivolto a persone in difficoltà che consente di reperire farmaci, **generi di prima necessità** e generi alimentari provenienti dagli aiuti alimentari dell'Unione Europea, dalle eccedenze alimentari della produzione agricola e industriale dei prodotti provenienti dalla grande distribuzione o da eccedenze provenienti da aziende del settore della ristorazione e affini, quali i generi alimentari invenduti.

La distribuzione ai beneficiari deve rispettare la legge 19.08.2016 n. 166 e successive, che ha disciplinato la riduzione degli sprechi alimentari per ciascuna delle fasi di produzione trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima necessità.

Prestazioni aggiuntive del servizio di distribuzione Alimentare: si intendono servizi di distribuzione di alimenti particolari per soggetti affetti da patologie per i quali non siano previste erogazioni dal S.S.N. o da qualsiasi altro Ente Pubblico; supporto a persone con progetti personalizzati (latte speciale per bambini, alimenti specifici, altro).

Organizzazione della distribuzione di vestiario, scarpe e altri generi di prima necessità, previo controllo di adeguate condizioni igieniche e funzionali, provenienti da donazioni di privati o da parte di altre agenzie.

Il servizio potrà essere realizzato anche attraverso le modalità del c.d. "Emporio Solidale" (distribuzione organizzata di beni di prima necessità a persone cui sia stato riconosciuto il diritto).

Art. 6 - Assistenza notturna e diurna su strada

Servizio caratterizzato dall'invio di Unità di strada nei luoghi di dimora di persone che vivono e dormono per strada, senza un alloggio, prive di un supporto familiare, in

condizione di marginalità sociale. Il servizio si espleta attraverso l'invio di operatori esperti nel contatto con tale tipologia di disagio, che, con un mezzo idoneamente attrezzato, raggiungono i luoghi dove il fenomeno si manifesta maggiormente per somministrare beni di prima necessità, idonei al soddisfacimento dei bisogni primari. Il mezzo dovrà essere munito di vestiti, coperte e ausili di primo soccorso. Gli operatori che garantiscono gli interventi su strada hanno, inoltre il compito, di informare le persone senza dimora sulla possibilità di utilizzo di altri servizi, registrandone la loro disponibilità, provvedendo all'invio delle stesse.

Dovranno essere garantite le seguenti modalità organizzative:

- Stabilire uno stretto coordinamento tra chi già, a qualsiasi titolo, opera in strada e i servizi esistenti, al fine di proporre alle persone senza dimora che si incontrano interventi coerenti e informazioni corrette.
- Dedicare un'attenzione specifica alla formazione del personale professionale e volontario delle unità di strada rispetto alle tipologie delle relazioni di aiuto che in questo contesto possono avvenire.
- Organizzare i servizi di strada in modo tale da garantire la copertura costante di alcune zone stabili di riferimento insieme ad una mobilità sul territorio che consenta di andare a cercare le persone senza dimora anche in luoghi non abituali.
- Garantire che le unità di strada operino secondo una logica multidisciplinare, prevedendo la presenza di operatori con qualifiche specifiche quali assistenti sociali, personale sanitario, ecc..
- Garantire nell'approccio delle persone che vivono in strada un adeguato clima relazionale utilizzando prassi di approccio diversificate in base alle situazioni specifiche, al rispetto delle diverse culture ed etnie, ai bisogni specifici e le istanze espresse e ai bisogni non esplicitamente espressi.
- Privilegiare l'avvio di interventi in strada che non si limitino a dare risposte a bisogni primari (sola distribuzione di generi alimentari e di conforto), ma che, anche attraverso la distribuzione degli stessi, valorizzino la componente relazionale per favorire l'aggancio l'orientamento/accompagnamento ai servizi, pubblici e privati.
- Garantire la presenza di équipe pluridisciplinare, individuando una figura di responsabile dell'Unità di Strada, differenziano le mansioni specifiche di ogni operatore, prevedendo la formazione continua e l'aggiornamento del personale.
- Riconoscere agli operatori di strada un più ampio ruolo di mediazione e negoziazione con il territorio nonché di ricognizione del disagio nascosto, utile non solo per il contrasto della grave emarginazione ma più in generale per l'intervento sociale a favore della comunità.
- Monitorare mediante l'attivazione di risorse di prossimità le condizioni di vita in strada delle persone senza dimora anziane particolarmente compromesse e che non si riesca a ricondurre in strutture, al fine di poter prontamente attivare dispositivi di emergenza in caso di necessità.
- Prevedere attività di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso elaborazione grafiche, utili alla riprogrammazione delle attività. Prevedere un report giornaliero dettagliato delle persone, dei luoghi, degli orari e della tipologia dei servizi prestati.

Art. 7 - Mensa

Servizio di refezione organizzata all'interno di idoneo spazio destinato all'accoglienza di persone che beneficiano della somministrazione di un pasto completo con caratteristiche nutrizionali prestabilite, che rispondono all'esigenza del fabbisogno giornaliero.

Dovranno essere garantite le seguenti modalità organizzative:

- Clima relazionale adeguato attraverso l'adozione di prassi di accoglienza diversificate in base alle situazioni, al rispetto delle diverse culture ed etnie, condivisione di regole che facilitano la convivenza durante la consumazione del pasto.
- Massima accessibilità prestando attenzione alle esigenze specifiche e prevedendo il ricorso all'asporto per chi manifesti difficoltà nella condivisione dei pasti.
- Rispetto dei fabbisogni e dell'equilibrio nutrizionale delle persone senza dimora considerandoli una priorità organizzativa del servizio, specie ove questo sia offerto su base stabile.
- Spazi in cui il servizio viene offerto e modalità di distribuzione, considerando anche gli aspetti simbolici del cibo e dell'esperienza del nutrirsi.
- Coinvolgimento della Comunità locale nella sostenibilità; accanto all'utilizzo di professionalità specifiche coinvolgere il volontariato per favorire un approccio informale con le persone funzionale al possibile avvio di un percorso di fuoriuscita dalla condizione di marginalità.
- Nell'erogazione del servizio di tipo alimentare, favorire forme, anche leggere, di presa in carico delle persone coinvolte, valorizzando al massimo le connessioni di sistema tra i servizi della rete.
- Le attività e i locali dovranno rispondere a tutte le norme vigenti in materia. L'amministrazione si impegna per i primi due anni dall'attuazione del presente regolamento a sostenere i percorsi formativi e tecnici delle attività in questione, al fine di garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie, compatibilmente con le risorse e gli equilibri di bilancio.

Art. 8 - Centro Diurno

Servizio di accoglienza che garantisca spazi di socializzazione e rifugio durante il giorno alle persone senza dimora. Per evitare il rischio dell'adattamento negativo alla accoglienza in strutture protette, dovranno essere organizzate attività finalizzate allo sviluppo di capacità e alla riacquisizione delle abilità di gestione autonoma. L'obiettivo deve essere quello di impiegare in modo significativo e produttivo il proprio tempo a disposizione con l'ottica del reinserimento nei contesti territoriali di riferimento, anche attraverso la strutturazione di laboratori occupazionali, la collaborazione e il lavoro di rete con altri servizi istituzionali e con le aggregazioni del privato sociale.

Altri interventi previsti saranno l'attivazione del servizio doccia, del servizio lavanderia, e del servizio guardaroba (distribuzione di vestiario, scarpe, etc.).

Dovranno essere garantite le seguenti modalità organizzative:

- Separare gli spazi dedicati alla socialità dagli spazi dedicati alla fruizione di Servizi in risposta ai bisogni primari (docce, distribuzione indumenti, etc.), e utilizzare personale con competenze specifiche a ciascuna delle due attività.
- Organizzare gli spazi dedicati ai servizi igienico-sanitari in modo tale da evitare promiscuità e garantire a ciascuna persona una sufficiente privacy e libertà di movimento.
- Strutturare un'area dove le persone possano riporre in maniera sicura e riservata i propri effetti personali e gli eventuali bagagli che necessitano di un deposito.
- Aprire, per quanto possibile, tali strutture alla fruizione da parte di destinatari diversi dalle sole persone senza dimora e facenti parte della comunità locale.
- Organizzare laboratori di attività occupazionali che siano significative rispetto le reali possibilità di reinserimento lavorativo. In modo analogo, le attività a carattere formativo o di socializzazione devono investire in ambiti che abbiano utilità al fine del reinserimento nella vita comunitaria.

- Favorire esperienze di creazione di imprese sociali o di collegamento stretto e congruente con quelle esistenti sul territorio attraverso l'utilizzo dei laboratori occupazionali ed attività formative finalizzate al reingresso nel mondo del lavoro.

Tutti i locali dovranno essere idonei secondo le norme vigenti.

Art. 9 - Dormitorio di I livello

Servizio di accoglienza residenziale notturna a bassa soglia (con accesso su richiesta spontanea) e di transito, che comprende anche il pasto serale, la doccia, la prima colazione, la fornitura indumenti di prima necessità e materiale igienico sanitario, la pulizia di lenzuola, coperte, asciugamani.

Dovranno essere garantite le seguenti modalità organizzative:

- Garantire un clima relazionale adeguato attraverso l'adozione di prassi di accoglienza diversificate in base alle situazioni, al rispetto delle diverse culture ed etnie, condivisione di regole che facilitano la convivenza.
- Garantire la presenza di équipe pluridisciplinare, individuando il responsabile del servizio, e la presenza di operatori con qualifiche specifiche rispetto la tipologia del servizio, prevedendo forme di formazione continua ed aggiornamento del personale.
- Orientare ed informare gli ospiti sui servizi presenti sul territorio ed effettuare eventuali invii a servizi di secondo livello.
- Limitare al massimo le dimissioni di persone over 65 ove non siano immediatamente disponibili soluzioni abitative alternative.

Art. 10 - Dormitorio di II livello

E' un servizio di accoglienza residenziale notturna rivolto a persone senza dimora che hanno già beneficiato dell'accoglienza di primo livello o che si distinguono per un alto livello di autonomia o per la presenza di più adeguate risorse personali. L'accesso a questo servizio prevede la segnalazione dell'utente all'Unità Organizzativa di competenza del Settore Cittadinanza Solidale, da parte degli operatori del Servizio di Assistenza Notturna e Diurna su strada, da operatori di altri Servizi o da altre agenzie o cittadini. Alla suddetta segnalazione, seguirà una valutazione delle condizioni e delle specifiche esigenze della persona per la pianificazione di una progettualità che preveda i tempi di accoglienza adeguati alla loro realizzazione.

Il Servizio prevede anche la possibilità di riservare alcuni posti per rispondere ad eventuali emergenze.

Altre prestazioni garantite sono il pasto serale, la doccia, la prima colazione, la fornitura indumenti, di materiale igienico sanitario, di coperte, di asciugamani, di lenzuola e il servizio lavanderia.

Dovranno essere garantite le seguenti modalità organizzative:

- Dedicare spazi destinati ad incontri con figure di supporto psicologico.
- Dedicare spazi e competenze specifiche nei sistemi di accoglienza e nelle relazioni con le persone senza dimora più anche allo scopo di effettuare bilanci di competenze e valutazione delle possibilità concrete di avviamento al lavoro.
- Garantire un clima relazionale adeguato attraverso l'adozione di prassi di accoglienza diversificate in base alle situazioni, al rispetto delle diverse culture ed etnie, condivisione di regole che facilitano la convivenza.
- Dare priorità, nelle progettazioni di percorsi individualizzati di reinserimento delle persone senza dimora, all'utilizzo di strumenti, risorse e strutture facenti leva sulle capacità di autonomia e partecipazione dei soggetti coinvolti privilegiando, ove possibile, approcci di housing first e di housing led.

- Garantire la presenza di équipe pluridisciplinare, individuando il responsabile del servizio, e la presenza di operatori con qualifiche specifiche rispetto la tipologia del servizio, prevedendo forme di formazione continua ed aggiornamento del personale.
- Costruire o rafforzare reti territoriali coese con i servizi che si occupano di inserimenti lavorativi.
- Costruire percorsi di dimissione dalle strutture per minori e giovani adulti.
- Promuovere e supportare situazioni anche transitorie di co-housing.
- Valorizzare gli aspetti di socialità e utilizzo dinamico del tempo in essi trascorso.
- Accompagnare la strutturazione di reti formali e informali di supporto alle persone senza dimora.
- Limitare al massimo le dimissioni di persone over 65 ove non siano immediatamente disponibili soluzioni abitative alternative.
- Prevedere attività di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso elaborazione grafiche, utili alla riprogrammazione delle attività. Prevedere specifici accordi con tutti quei soggetti che possano a vario titolo occuparsi di percorsi di inserimento socio-lavorativo come agenzie per l'impiego.

TITOLO II

Art. 11 – Interventi e prestazioni per il contrasto alla povertà abitativa e ruolo e funzioni dell’Agenzia Sociale per la casa

L’Amministrazione Comunale di Palermo ha istituito l’Agenzia sociale per la casa, con il Regolamento in materia di Interventi Abitativi – Titolo VI – Art. 29 “Istituzione e finalità dell’Agenzia Comunale della Casa” (testo emendato con Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 11/03/2016). L’Agenzia si configura come un nuovo servizio pubblico a finalità sociale.

Questa “struttura” complessa, con diramazioni sul territorio, ha lo scopo di individuare soluzioni abitative e percorsi di inserimento adatti a risolvere le problematiche connesse con il disagio abitativo e con il rischio o la condizione di esclusione sociale.

L’Agenzia Sociale per la casa promuove soluzioni abitative di utilità sociale attraverso:

- Investimenti pubblici, privati, o a capitale misto (Pubblico e privato insieme);
- La sottoscrizione di accordi per l’istituzione di “fondi etici”;
- L’utilizzo di beni confiscati alla mafia (ex Legge 575/65, nei limiti delle proprie disponibilità e secondo quanto prescritto all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30.01.2015) idonei ad essere adibiti a civile abitazione;

L’Agenzia Sociale per la Casa, per tutti gli interventi di cui al presente Titolo II potrà utilizzare i fondi destinati agli interventi di sostegno all’abitare messi a disposizione da: Comune di Palermo, Regione Siciliana, Fondi Statali e Comunitari e provenienti da Istituzioni Private sulla base di specifici accordi stipulati dalla stessa.

Tutti gli interventi previsti dal presente Titolo sono soggetti ai limiti derivanti dalle previsioni di bilancio e dalle risorse in esso disponibili.

Art. 11.1 – Compiti dell’Agenzia Sociale per la casa

Sono compiti dell’Agenzia Sociale per la Casa:

- Realizzare una “centrale operativa” che governi i processi in materia di contrasto alla povertà abitativa;

- Attivare il confronto con Enti, Fondazioni, Istituti di credito, investitori etici, categorie sociali ed economiche, sindacati di categoria, associazioni, cittadine/i, per sostenere e facilitare l'accesso all'abitazione, promuovendo anche la realizzazione di forme di sperimentazione innovativa per la stipula di contratti di locazione a prezzi calmierati;
- Stabilire procedure uniche rispetto alla stipula di accordi di rete con Enti ed Agenzie del territorio con particolare riguardo all'accompagnamento sociale all'utenza che versa in disagio abitativo, coinvolgendo e mettendo in rete strumenti e risorse presenti sul territorio;
- Definire metodologie comuni (replicabili) per l'individuazione dei bisogni specifici (poverty maps) e requisiti di accesso alle prestazioni in materia di assistenza.

L'Agenzia Sociale per la casa assume la governance e le funzioni dell'“Osservatorio” come disciplinato dagli Articoli dal 26ter e fino all'Art. 26 ter/4 del Regolamento in materia di Interventi Abitativi (testo emendato con Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 11/03/2016).

Art. 11.2 – Struttura organizzativa dell'Agenzia Sociale per la Casa

La struttura organizzativa dell'Agenzia Sociale per la casa è costituita da personale del Comune di Palermo (**a scopo esemplificativo**: Dirigenti; Funzionari Amministrativi; Istruttori e Collaboratori Amministrativi; figure tecniche quali Assistenti Sociali, Istruttori di Segretariato Sociale, Esperti dell'Area Socio Assistenziale, esperti in Scienze Statistiche, Sociologi, Psicologi, Pedagogisti ed Educatori).

L'Agenzia Sociale per la casa potrà dotarsi di “Sportelli territoriali” che svolgano attività di front office e di presa in carico per l'elaborazione di Piani Individualizzati attraverso le funzioni di primo contatto, di diagnosi multidimensionale e orientamento finalizzate ad individuare una soluzione personalizzata, “adatta” alle diverse esigenze specifiche espresse dagli utenti (problematiche abitative, sociali, giuridiche, linguistiche, etc.). Gli Sportelli dovranno avvalersi di diverse competenze e professionalità e dovranno diventare un punto di riferimento unico per il disagio e la povertà abitativa, operando come “one stop shop” multi-dimensionale.

Art. 12 - Contributo all'Autonomia Abitativa

Il “Contributo all'Autonomia Abitativa” applica il paradigma dell'Housing First che considera il bisogno abitativo come primario. Poter vivere stabilmente in un'abitazione rappresenta la condizione essenziale perché una persona in condizione di fragilità economica possa intraprendere un percorso di fuoriuscita dallo stato di bisogno.

E' un sistema di sostegno per le persone che non riescono a provvedere autonomamente al soddisfacimento del bisogno abitativo, che si trovano cioè nella condizione di rischio di perdita dell'abitazione o che l'hanno già persa a causa di un reddito insufficiente e/o al verificarsi di fattispecie contingenti (quali ad esempio la perdita del lavoro).

La relativa assunzione degli oneri finanziari per il pagamento dell'affitto e delle spese correlate con il mantenimento della casa (come ad esempio le utenze) da parte dell'Amministrazione Comunale è subordinata ad alcune specifiche condizioni, di seguito elencate:

- il contributo viene erogato sulla base di un patto in cui l'utenza interessata aderisce a un progetto integrato di inclusione attiva di accompagnamento al lavoro allegando documentazione comprovante l'avvio di tale percorso;
- il contributo indirizzato unicamente al pagamento dell'affitto e delle utenze è strettamente legato e limitato al periodo di realizzazione del percorso di accompagnamento (stimato

massimo in due anni) ed è condizionato alla partecipazione del soggetto in un percorso di inclusione attiva documentato come previsto al comma 1;

- il contributo non può coprire totalmente i costi da sostenere – ed è quindi sempre prevista la compartecipazione alle spese da parte dell'utente che deve essere commisurato sulla base del reddito e/o della condizione lavorativa di partenza del soggetto preso in carico (es. senza lavoro, working poor, etc).

Per tale prestazione verrà corrisposto un rimborso in base alle spese effettivamente sostenute e previste nel Piano d'Intervento elaborato in favore del beneficiario.

In analogia con quanto stabilito nel Regolamento Comunale Interventi Abitativi - Art. 10 Misura del contributo - comma 1 - "L'ammontare del contributo annuale, pari al canone di locazione previsto dal contratto, non può superare la somma di:

Euro 4.800,00 per i nuclei familiari fino a tre componenti;

Euro 7.200,00 per i nuclei familiari superiori a tre componenti."

Agli importi sopra indicati va aggiunto l'importo massimo di Euro 2.000,00 all'anno da destinare al pagamento delle utenze e delle altre spese correlate al mantenimento della casa.

Nel caso in cui il contributo coincide con l'intero importo del canone d'affitto si prevede una riduzione del 20% a titolo di compartecipazione del beneficiario al costo del servizio.

Nel caso in cui si percepiscono altri contributi al canone di locazione, questi non possono essere cumulabili con il contributo all'autonomia abitativa.

Art. 13 - Housing first - Attività di accompagnamento all'autonomia abitativa

Gli interventi di "Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" si sviluppano all'interno di percorsi di presa in carico multidimensionali, secondo il paradigma dell'Housing First, per il contrasto di varie cause di esclusione sociale, a partire dal bisogno abitativo, mediante la formulazione di un Progetto Individualizzato.

Si tratta di un intervento di sostegno a famiglie e singoli che attraversano una crisi tale che genera un'emergenza abitativa, un forte disagio esistenziale e che determina il rischio dell'ingresso nella condizione di povertà caratterizzata da privazione ed emarginazione. Si tratta di persone che, seppur in possesso di minime risorse di carattere economico, necessitano di un intervento di sostegno globale sul modello della cosiddetta *start up* e che a causa di tale condizione vivono un rischio concreto di esclusione sociale e di marginalità.

L'azione di presa in carico della persona e/o del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale prevede l'accompagnamento ai servizi socio-sanitari, scolastici, della formazione lavorativa e l'attivazione di tutte le risorse valutate come necessarie per favorire il percorso di integrazione sociale ed il raggiungimento di adeguati standard di benessere quale presupposto per la fuoriuscita dal percorso assistenziale.

L'intervento include, dunque, l'insieme di attività atte a fornire strumenti adeguati per l'attivazione di percorsi di cambiamento e di auto aiuto in risposta a problematiche di tipo abitativo, e/o connesse a situazioni di svantaggio socio-economico.

Dovranno essere garantite le seguenti modalità organizzative:

- Partecipare ad équipe territoriali multidisciplinari tra operatori con competenze diverse e appartenenti a servizi differenti sia pubblici sia privati ove la figura dell'assistente sociale pubblico svolga un ruolo di regia e connessione.
- Impostare i percorsi sul terreno della fiducia reciproca tra la famiglia in condizione di bisogno abitativo e operatore, mettendo in conto tempi anche lunghi.
- Ipotizzare piani di lavoro, discussi e definiti nell'ambito dell'intera équipe multidisciplinare, riconoscendo la maggior voce in capitolo all'operatore che ha potuto stabilire la miglior relazione possibile con l'interessato e definendo diversi obiettivi intermedi praticabili, concordati con il soggetto e facilmente verificabili.

- Garantire una disponibilità all'accompagnamento verso i servizi e verso luoghi e persone che rappresentano gli obiettivi di cura e di risocializzazione che sono stati pattuiti (un alloggio, un ambulatorio medico, un servizio sociale, un luogo di lavoro o un contesto ricreativo, etc.).
- Formulare un progetto con la famiglia che, partendo dalla situazione reale, valuti le risorse disponibili, individui le strategie operative per affrontare e risolvere il problema, definisca degli obiettivi realistici, gradualmente e verificabili nel tempo.
- Prevedere attività di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso elaborazione grafiche, utili alla riprogrammazione delle attività.

Qualora il servizio di accompagnamento all'autonomia abitativa sia realizzato da Enti esterni (in regime di Accreditamento e/o aggiudicatari di servizi mediante Bandi di Gara del Comune di Palermo in conformità alla normativa vigente), questi ultimi dovranno garantire, oltre quanto sopra descritto, il supporto di un esperto in mediazione immobiliare che si occupi di fornire informazioni, consulenza e assistenza sugli appartamenti in locazione, effettuando quindi un lavoro di mediazione prima della stipula del contratto di affitto per l'utente; tra le sue mansioni specifiche ci sono:

ricercare il bene immobile da affittare tramite canali tradizionali e non (depliant, siti internet, contatto diretto, etc.)

verificare la conformità tra le caratteristiche dell'immobile ed i bisogni dell'utente;

- svolgere le pratiche per avviare la stipula dei contratti;
- assistere le parti nella giusta valutazione del bene immobile nell'ottica di un'attività che mira a calmierare i prezzi degli affitti.

L'Ente gestore del servizio dovrà garantire lo svolgimento della suddetta attività entro 4 mesi dalla presa in carico dell'utente, salvo espressa proroga concessa dall'equipe che ha in carico l'utente, per particolari esigenze di quest'ultimo o del locatore.

Il Progetto di Accompagnamento all'Autonomia Abitativa, non replicabile per il medesimo utente/nucleo familiare, dovrà avere una durata massima di 12 mesi, prorogabili in ogni caso fino ad esaurimento della somma autorizzata che non potrà superare l'importo di EURO 10.000,00.

Il Progetto multidimensionale di Accompagnamento all'Autonomia Abitativa potrà prevedere il sostegno economico alle seguenti aree, per le tipologie di spese di seguito elencate:

1. Area autonomia abitativa:

- Registrazione contratto di locazione;
- Pagamento deposito cauzionale;
- Pagamento mensilità canone di locazione;
- Spese per trasloco;
- Spese manutenzione ordinaria alloggio (es. tinteggiatura pareti, piccoli lavori muratura/idraulica, ecc.);
- Spese per contratti utenze (luce – gas);
- Pagamento bollette utenze;
- Acquisto arredi e co-arredi di primaria necessità;
- Acquisto elettrodomestici di primaria necessità;
- Acquisto beni di primaria necessità (generi alimentari, vestiario, calzature).

2. Area sostegno scolastico/socializzazione minori:

- Acquisto libri e materiale scolastico;
- Contributo spese vestiario;
- Abbonamento mezzi di trasporto;
- Pagamento iscrizione ad attività sportive e/o ludico/ricreative.

3. Area formazione/lavoro:

- Iscrizione e rette corsi di formazione;
- Sostegno per esperienze di scuola/lavoro all'estero;
- Conseguimento patente di guida;
- Abbonamento mezzi di trasporto;
- Conseguimento licenza di lavoro c/o Camera di Commercio;
- Contributo acquisto prima fornitura merce (nel caso di avvio attività commerciale);
- Contributo acquisto mezzi/strumenti per avvio o prosecuzione attività lavorativa;
- Spese regolarizzazione mezzo (revisione, assicurazione, ecc.) nel caso di avvio o prosecuzione attività commerciale/artigianale di ambulante.

4. Area tutela della salute

- Spese per visite mediche specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio per i quali non è previsto il rimborso dal SSN;
- Acquisto farmaci, come da prescrizione del medico di base e/o specialista, non a totale o parziale carico del SSN;
- Acquisto di medicinali, non rimborsabili dal SSN, per il controllo e la cura di patologie parassitarie trasmissibili (scabbia, pediculosi...) e di patologie a decorso cronico-ricidivante, già diagnosticate durante le visite mediche;
- Spese per dispositivi medici (presidi sanitari, ausili, ortesi, protesi, apparecchi dentali, lenti oftalmiche) la cui fornitura non è a carico del SSN.
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale in situazione di emergenza sanitaria.

Art. 14 - Housing led: Abitare solidale e Coabitazione

Il Comune di Palermo intende promuovere forme sperimentali di **“Abitare Solidale”** e di **“Coabitazione”**.

Si vogliono promuovere metodi ed approcci innovativi al problema casa, anche con l'intento di ottimizzare il patrimonio abitativo esistente attraverso un intervento sociale in grado di dare risposte concrete, anche se temporanee, al bisogno di un alloggio dignitoso. Al contempo si mira a sviluppare, mediante la promozione di coabitazioni strutturate sul principio del mutuo aiuto, sistemi del tutto nuovi di welfare di comunità fondati sui valori della reciprocità e della cittadinanza attiva.

Nel caso dell'abitare solidale, l'intervento valorizza un rapporto di convivenza basato su un "patto abitativo" che prevede un reciproco scambio di servizi, in sostituzione del tradizionale contratto d'affitto, sostituendo i tradizionali accordi di natura economica, con forme di coabitazioni fondate sui valori e sulla pratica della Solidarietà e della mutualità. Trattandosi di un servizio innovativo e sperimentale, il Comune di Palermo potrà ricorrere ad una selezione pubblica di Enti specializzati in tale servizio che forniscono il supporto tecnico e metodologico per l'abitare solidale, in analogia con quanto avviene già in altri Comuni in Italia.

Si vogliono con i suddetti servizi integrare i tradizionali servizi pubblici e parallelamente promuovere forme di cittadinanza attiva che rendano i soggetti tradizionalmente considerati deboli protagonisti di un welfare generativo scaturito dall'impegno delle comunità.

Si tratta di creare opportunità destinate prevalentemente a persone singole che si trovano in momentanee condizioni di disagio abitativo ed economico causate da situazioni contingenti di bisogno non croniche (es. perdita imprevista del posto di lavoro, separazioni coniugali, neo maggiorenni usciti dai percorsi di accoglienza per i minori, ecc.). Il Servizio prevede una soluzione abitativa temporanea attraverso l'assegnazione di un appartamento, un alloggio/stanza, anche in coabitazione e/o con spazi condivisi all'interno di un progetto personalizzato. Quest'ultimo dovrà essere finalizzato alla costruzione di una

rete di supporto, informale ed istituzionale, atta a favorire la riacquisizione delle capacità di gestione autonoma, sia dal punto di vista abitativo che esistenziale, prevedendo tutti gli interventi idonei a far superare la momentanea condizione di fragilità delle persone ospitate.

Il servizio dovrà, pertanto:

Prevedere tempi adeguati di accoglienza strettamente legati agli obiettivi specifici del progetto personalizzato di ciascuna persona accolta.

Garantire la cura delle dinamiche di mediazione con il contesto sociale ed ambientale in cui l'alloggio è ubicato, favorendo le occasioni di reinserimento lavorativo o di ricerca di prima occupazione della persona ospitata.

Garantire un presidio leggero della "casa" attraverso operatori dotati di competenze specifiche nel campo della facilitazione, della mediazione relazionale, sociale e dell'avviamento alle opportunità di lavoro.

Il Progetto multidimensionale di Housing Led non è replicabile per i medesimi beneficiari.

Se si tratta della fattispecie di "Abitare Solidale" potrà avere una durata massima di 24 mesi, prorogabili in ogni caso fino ad esaurimento della somma autorizzata, che non potrà superare l'importo di EURO 10.000,00.

Se si tratta invece di fattispecie di "Coabitazione" il Progetto potrà avere una durata massima di 12 mesi, prorogabili in ogni caso fino ad esaurimento della somma autorizzata che non potrà superare l'importo di EURO 10.000,00.

Il Progetto di "Abitare Solidale" potrà prevedere il sostegno economico alle seguenti aree, per le tipologie di spese di seguito elencate:

1. Area autonomia abitativa:

- Spese manutenzione ordinaria alloggio (es. tinteggiatura pareti, piccoli lavori muratura/idraulica, ecc.);
- Spese per contratti utenze (luce – gas);
- Pagamento bollette utenze;
- Acquisto arredi e co-arredi di primaria necessità;
- Acquisto elettrodomestici di primaria necessità;
- Acquisto beni di primaria necessità (generi alimentari, vestiario, calzature).

2. Area sostegno scolastico/socializzazione minori

- Acquisto libri e materiale scolastico;
- Contributo spese vestiario;
- Abbonamento mezzi di trasporto;
- Pagamento iscrizione ad attività sportive e/o ludico/ricreative.

3. Area formazione/lavoro

- Iscrizione e rette corsi di formazione;
- Sostegno per esperienze di scuola/lavoro all'estero;
- Conseguimento patente di guida;
- Abbonamento mezzi di trasporto;
- Conseguimento licenza di lavoro c/o Camera di Commercio;
- Contributo acquisto prima fornitura merce (nel caso di avvio attività commerciale);
- Contributo acquisto mezzi/strumenti per avvio o prosecuzione attività lavorativa;
- Spese regolarizzazione mezzo (revisione, assicurazione, ecc.) nel caso di avvio o prosecuzione attività commerciale/artigianale di ambulante.

4. Area tutela della salute

- Spese per visite mediche specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio per i quali non è previsto il rimborso dal SSN;

- Acquisto farmaci, come da prescrizione del medico di base e/o specialista, non a totale o parziale carico del SSN;
- Acquisto di medicinali, non rimborsabili dal SSN, per il controllo e la cura di patologie parassitarie trasmissibili (scabbia, pediculosi...) e di patologie a decorso cronico-ricidivante, già diagnosticate durante le visite mediche;
- Spese per dispositivi medici (presidi sanitari, ausili, ortesi, protesi, apparecchi dentali, lenti oftalmiche) la cui fornitura non è a carico del SSN.
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale in situazione di emergenza sanitaria.

Nel caso della fattispecie di “Coabitazione” il Progetto potrà prevedere il sostegno economico alle aree indicate nel precedente Articolo 13 - Housing First - Attività di accompagnamento all'autonomia abitativa.

La definizione delle spese ammissibili e rendicontabili per le prestazioni di cui al presente Articolo dovrà avvenire secondo quanto stabilito dall'Art. 28 del presente Regolamento, atteso che l'Art. 28 è specificatamente dedicato alla Rendicontazione.

Art. 14.1 – Abitare solidale: Tipologie di potenziali ospitanti (proprietari e affittuari) e ospiti

Sono da considerare tipologie di potenziali ospitanti:

- anziani soli, con disponibilità di alloggi non facilmente gestibili con l'avanzare degli anni, troppo grandi per le loro esigenze di vita;
- famiglie che non riescono a conciliare la cura dei figli e la gestione degli affetti con i tempi del lavoro;
- altre fattispecie analoghe alle suddette in cui emerge una fattispecie di difficoltà di gestione dell'immobile e della vita quotidiana all'interno di esso.

Sono da considerare tipologie di potenziali ospiti:

- famiglie e singoli a temporaneo rischio di povertà o marginalità;
- giovani, studenti, lavoratori alla ricerca di soluzioni abitative economicamente sostenibili per un progetto di vita autonomo e dignitoso;
- donne in difficoltà e persone vittime di discriminazioni;
- varie tipologie di persone in condizione di fragilità (quali ad esempio gli anziani o giovani in uscita da percorsi di istituzionalizzazione, ecc.), e quanti abbiano bisogno di alloggio e vivano una situazione di momentanea difficoltà.

Art. 14.2 – Abitare Solidale: Metodologia

Dopo un primo contatto con i servizi preposti, viene stilato un identikit di ospitante e ospitato utile per valutare eventuali affinità tra i candidati, a cui seguono incontri di conoscenza, sino all'ufficializzazione della coabitazione che avviene mediante l'elaborazione di un patto di reciproca solidarietà tra le parti, che vincola i coabitanti al vicendevole rispetto delle esigenze di vita e a un mutuo scambio di servizi ed aiuto, e la sottoscrizione di un apposito comodato. Il buon andamento del rapporto è costantemente monitorato.

L'attività di matching avviene mediante una valutazione sull'idoneità e compatibilità dei soggetti articolata in 3 fasi:

- Analisi del profilo personale per una prima verifica dell'esistenza di caratteristiche di adeguatezza al progetto;
- Incontro individuale tra operatori e richiedente o offerente per un'ulteriore analisi delle caratteristiche e capacità individuali;
- Percorso di conoscenza tra le parti, facilitato dagli operatori del progetto.

Sono condizioni di inammissibilità:

- Composizione del nucleo familiare con più di 3 componenti;
- Presenza di dipendenze in corso (ludopatia, alcool, sostanze psicotrope ecc.);
- Alloggi non adeguati per condizioni strutturali e/o igienico sanitarie;
- Limitata capacità relazionale per una condizione di disagio psichico e fisico grave.

Art. 14 bis Contratti di locazione diretta

L'Agenzia Sociale per la Casa, nell'ambito delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 11.1 del presente Regolamento, può stipulare, direttamente con i proprietari di immobili, contratti di locazione secondo quanto previsto dal Regolamento Interventi Abitativi giunto Art. 26/bis 1 e successivi articoli.

Nei limiti delle risorse previste per tale azione, l'Agenzia Sociale per la Casa stipula con il proprietario di un immobile un contratto ai sensi della legge 431/98 art. 2 comma 3° e ss.mm.ii. di durata non inferiore a tre anni, a favore di soggetti terzi – destinatari degli interventi previsti dal presente regolamento all'Art. 15.

L'Agenzia Sociale per la Casa favorisce l'incontro tra domanda e offerta di alloggi privati in affitto a canone concordato secondo gli accordi territoriali che saranno da questa stipulati offrendo:

- Sgravi fiscali, incentivi e garanzie alla proprietà, laddove previsti dalla normativa vigente e compatibilmente con gli equilibri di bilancio ove si trattasse di tributi locali;
- Tutele agli inquilini in merito ai canoni applicati e supporto attraverso strumenti economici finalizzati alla locazione;
- Interventi atti a ridurre il fenomeno degli sfratti legati alla morosità incolpevole.
- Al fine di rendere più vantaggiosa, per i proprietari degli immobili, la stipula del contratto di locazione diretta, l'Amministrazione Comunale eroga il pagamento anticipatamente in ragione semestrale del canone di locazione.

ART. 14 ter/1 Costituzione di un fondo di garanzia

L'Agenzia Sociale per la casa nell'ambito dei propri compiti potrà operare per la costituzione di un fondo di garanzia, fino a 12 mensilità di canone garantito, che tuteli il proprietario sulla eventuale futura morosità incolpevole dell'inquilino.

L'inquilino che beneficerà di tale forma di tutela, dovrà rifondere l'Agenzia Sociale per la casa dell'importo versato, con un piano di rientro che viene concordato individualmente.

A tale beneficio possono accedere solo inquilini che:

- hanno sottoscritto e condiviso il Progetto Individualizzato di cui all'Art. 2 del presente Regolamento;
- al momento della sottoscrizione del contratto a canone concordato, abbiano dimostrato una percentuale di incidenza del canone di locazione sul reddito annuo lordo, non superiore al 30%.

La costituzione di tale Fondo di garanzia, nel caso in cui fosse a carico del bilancio del Comune, dovrà essere subordinata alla previa verifica di compatibilità con gli equilibri di bilancio e di cassa.

14. ter/2 - Contributo ai proprietari per la sistemazione e messa a norma di alloggi da affittare a canone concordato

L'Agenzia Sociale per la Casa può istituire un fondo di rimborso per i proprietari che intendono ristrutturare il proprio alloggio, o che hanno già ristrutturato l'immobile, entro e non oltre 12 mesi antecedenti alla messa a disposizione del proprio immobile da affittare a

canone concordato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98) per il periodo previsto di volta in volta dagli accordi stipulati con l'Agenzia Sociale per la casa.

I proprietari possono presentare richiesta alla stessa per ottenere l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari alle spese sostenute fino a un max di € 4.000,00 comprovate da preventivo di spesa e quietanza di pagamento entro i termini stabiliti.

Le spese ammissibili sono quelle individuate dall'Agenzia delle Entrate come detraibili e riguardanti le ristrutturazioni edilizie e l'adeguamento di immobili.

La costituzione di tale Fondo di rimborso, nel caso in cui fosse a carico del bilancio del Comune, dovrà essere subordinata alla previa verifica di compatibilità con gli equilibri di bilancio e di cassa.

14.ter/3- Istituzione di Microcredito per inquilini

L'Agenzia può stipulare accordi con Istituti Bancari, Fondazioni e Enti assimilabili, per l'attivazione di un fondo di Microcredito a tasso agevolato, in favore degli inquilini beneficiari degli interventi dell'Agenzia, a copertura delle seguenti spese:

- Anticipo o cauzione per il nuovo contratto concordato e altre spese legate alla locazione;
- Contributo per il trasloco;
- Acquisto mobili.

14 ter/4 - Fondo Salva Sfratti

L'Agenzia Sociale per la Casa può istituire un fondo salva sfratti pari ad Euro 6.000,00 per ogni utente o famiglia presa in carico, utilizzabile per:

- il proprietario che ritira lo sfratto e sottoscrive un nuovo contratto di locazione a canone concordato, a risarcimento delle morosità incolpevoli pregresse dell'inquilino;

oppure

per il proprietario che rinvia lo sfratto, come contributo economico in proporzione alla durata del rinvio;

- l'inquilino sotto sfratto per il versamento del deposito cauzionale di un nuovo contratto di locazione a canone concordato.

La costituzione di tale Fondo Salva Sfratti, nel caso in cui fosse a carico del bilancio del Comune, dovrà essere subordinata alla previa verifica di compatibilità con gli equilibri di bilancio e di cassa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento degli Interventi Abitativi del Comune di Palermo (Regolamento Interventi Abitativi Comune di Palermo n° 287/2005 e ss.mm.ii. e Giusta Delibera Consiliare n° 26 del 11/03/2016 – modifica titolo IV e V) ed a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

14 ter/5 – Interventi di Housing Sociale (HS)

L'Agenzia Sociale per la Casa, nell'ambito dei propri compiti, è promotrice di interventi di Housing Sociale.

Per Housing Sociale si intende un programma integrato di interventi che comprende l'offerta di alloggi e servizi, di azioni e strumenti con connotazione sociale rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l'assenza di un'offerta adeguata.

In tale ambito, può gestire i fondi derivanti dal Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (DPCM del 16 Luglio 2009) che prevede l'attivazione di un Sistema Integrato nazionale e locale di Fondi immobiliari ("SIF") che si articola su due livelli ed ambiti di azione:

- Un fondo nazionale, il Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR, che investe nei fondi locali etici;
- Una serie di fondi immobiliari etici, regionali o locali, per la promozione e attuazione di interventi di HS.

I progetti di Housing Sociale combinano l’esigenza di rispondere ai bisogni abitativi di beneficiari che accettano e si impegnano nel Piano Individualizzato e nel Patto Abitativo ad aderire a modelli organizzativi che prevedono servizi collaborativi per l’utilizzo degli spazi comuni e prossimi o di pertinenza dei contesti abitativi.

Tali servizi possono riguardare la realizzazione di:

- Progetti per **migliorare la vivibilità dello spazio** residenziale;
- Attività di interazione che possano produrre un beneficio riconosciuto per l’intera comunità;
- Azioni di condivisione di spazi comuni la cui fruizione rappresenta un’estensione delle mura domestiche ed al contempo un servizio a beneficio di tutti i condomini.
- Altri interventi che valorizzino il capitale sociale.

Nella realizzazione e gestione degli interventi di HS e dei servizi realizzati in tale fattispecie, l’Agenzia può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo Settore e altre agenzie Pubbliche e Private, con le modalità previste dalla Legge per l’affidamento o la cogestione dei servizi.

14 ter/6 – Autorecupero

L’Agenzia Sociale per la casa garantisce la cura degli aspetti sociali e organizzativi del processo denominato di “auto recupero”. Questo prevede attività poste in essere direttamente dai beneficiari per il risanamento e riadeguamento strutturale di immobili, nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale. L’Agenzia monitora l’iter finanziario e burocratico e svolge, altresì la funzione di facilitatore nei processi della progettazione partecipata e delle fasi operative di cantiere.

Per conseguire questo obiettivo viene coordinata l’interazione dei diversi Settori dell’Amministrazione Comunale coinvolti, in modo che il beneficiario finale sia posto al centro del processo. L’utente impiegato nei lavori potrà beneficiare dell’alloggio secondo sistemi di canone agevolato basato sul reddito o sullo scorporo del valore della prestazione lavorativa quantificata secondo i prezzi di mercato ed i tariffari.

L’Agenzia può stipulare specifici accordi con Enti di formazione ed altre agenzie del territorio specializzate nella formazione in campo edile e nella realizzazione di lavori, in modo da prevedere nel “Piano Individualizzato” elaborato in favore dell’utente l’acquisizione di competenze certificate in campo edile che possono facilitarne anche il percorso di inclusione attiva.

L’Amministrazione Comunale, attraverso l’Agenzia Sociale per la casa, provvede al censimento degli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica e sociale, e dei beni confiscati alla mafia classificati come alloggi residenziali, che si trovano in una condizione di inagibilità o che richiedano interventi di manutenzione perché in evidente stato di degrado o incuria.

Al fine di promuovere l’apporto dei cittadini ai programmi di recupero, il Comune emana Avvisi Pubblici in cui:

- elenca gli immobili soggetti al recupero;
- rende gli interventi da eseguire e il computo di massima delle opere necessarie per ciascun immobile, effettuato dall’ufficio tecnico comunale;
- definisce i requisiti che i cittadini devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare;

- definisce i criteri di assegnazione degli immobili da recuperare garantendo la priorità alle categorie sociali svantaggiate ed a rischio di esclusione sociale e definendo i criteri per l'abbinamento tra i richiedenti e gli immobili da assegnare mediante autorecupero;

- definisce i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'asseverazione delle opere da parte dei tecnici dell'Amministrazione o da parte di tecnici privati abilitati in base alla normativa vigente.

I cittadini interessati, ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno formulare un'istanza corredata da una proposta operativa, indicando altresì i costi per i materiali ed il valore della propria prestazione lavorativa quantificata secondo i prezzi di mercato ed i tariffari, indicando una previsione dei tempi per la conclusione dei lavori di recupero.

L'Agenzia Sociale per la casa provvede ad esprimere un parere sulle singole proposte, con il coinvolgimento di enti e uffici interessati, fornendo prescrizioni, assistenza e supporto.

Entro sei mesi dalla data di presentazione delle proposte, verrà reso pubblico l'elenco delle proposte approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione, nonché il relativo Progetto Individualizzato con il quale l'utente si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite il proprio apporto lavorativo diretto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di autocostruzione.

Il periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario e le condizioni di assegnazione saranno stabilite nel Piano Individualizzato e nel **"Patto abitativo" di cui al successivo Art. 15.**

Nella fattispecie degli immobili ERP questi potranno essere recuperati direttamente dagli assegnatari con la possibilità di scomputare dal canone di locazione le somme per la manutenzione effettuata mediante autorecupero, previa autorizzazione dell'Amministrazione e secondo la procedura prevista.

Gli interventi potranno essere effettuati dagli assegnatari, dai soggetti utilmente collocati in graduatoria o già residenti nell'alloggio, secondo la procedura prevista nel presente articolo.

L'assegnatario dovrà produrre idonea documentazione per il riconoscimento dei costi sostenuti.

L'Agenzia Sociale per la casa può pubblicare Avvisi o Manifestazioni di interesse rivolti a terzi, per la ricognizione e messa a disposizione di immobili da destinare

all'Autorecupero, di proprietà privata o appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, in stato di abbandono e che si trovano in una condizione di inagibilità o che richiedano interventi di manutenzione perché in evidente stato di decadimento o incuria, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana.

L'Agenzia sociale può anche attivare prioritariamente procedure negoziali con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore economico dell'adeguamento che necessita agli immobili.

Le previste compensazioni/scomputo del canone dovuto devono avere una evidenza contabile nel bilancio comunale.

Art. 15 – Destinatari

Destinatari dei Servizi di cui al presente Titolo 2 sono:

- Famiglie e singoli in temporaneo rischio di povertà o marginalità, a rischio grave di esclusione sociale e di pregiudizio, che ha determinato la perdita dell'abitazione o il pericolo contingente di perdita, desumibile da una valutazione multidimensionale, economica, e tecnica da parte del Servizio Sociale Comunale che ha effettuato la presa in carico per attivare il supporto di una rete di protezione.

Sono da considerarsi beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo anche le famiglie ed i singoli che sono alla ricerca di soluzioni abitative economicamente sostenibili, perché si trovano nella condizione di dovere sostenere una percentuale di incidenza del canone di locazione sul reddito annuo lordo, pari o superiore al 30%.

I destinatari dei servizi devono essere disponibili a sottoscrivere l'impegno a rispettare il progetto individualizzato, elaborato dal Servizio Sociale, volto ad attivare un percorso di fuoriuscita dalla situazione di difficoltà.

Parte integrante del Progetto Individualizzato è il "PATTO ABITATIVO", che verrà sottoscritto dalle parti e che dovrà contenere: diritti, doveri, divieti, obbligazioni, codice di comportamento e cause di revoca dei benefici previsti nel Progetto Individualizzato.

I destinatari delle prestazioni di cui al presente Titolo II dovranno essere in possesso dei requisiti giuridici ed economici generali che saranno resi pubblici dall'Amministrazione Comunale.

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda, di presa in carico e devono essere comprovati al momento dell'avvio delle attività.

L'Agenzia Sociale per la casa, per la realizzazione degli interventi di cui al presente Titolo, potrà utilizzare eventuali graduatorie già elaborate dall'Amministrazione Comunale in materia di assistenza all'abitare.

TITOLO III

Art. 16 - Interventi a supporto delle politiche attive del lavoro

L'Amministrazione Comunale di Palermo intende realizzare un sistema integrato di servizi per l'inclusione attiva, caratterizzato dalla collaborazione con il Centro per l'impiego territorialmente competente e con gli Enti accreditati con la Regione Siciliana per i servizi per il lavoro, iscritti nell' Elenco Regionale, che saranno invitati a collaborare con l'Amministrazione Comunale mediante la procedura pubblica della "**Manifestazione d'interesse**" ai sensi di Legge nella quale verrà individuato l'ambito territoriale dell'intervento ove dovrà ricadere la sede operativa riconosciuta quale condizione per la sottoscrizione del contratto di gestione. Sono da considerare Enti attuatori degli interventi gli operatori privati accreditati ai sensi delle disposizioni regionali in materia e fino all'applicazione dell'albo nazionale dei servizi per l'impiego privati, di cui al comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015.

Gli Enti assicurano un'assistenza continuativa agli utenti presi in carico, condividendo con essi tecniche e strumenti da implementare ai fini dell'inserimento occupazionale.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda ai servizi per il lavoro rivolti alla persona, così come sono definiti e disciplinati nelle "Linee Guida Accreditamento dei servizi per il lavoro" della Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Deliberazione n.80 del 20/03/2015, allegato C.

Con gli interventi di seguito specificati, si intende potenziare le capacità delle persone in temporanea condizione di fragilità, offrendo loro delle opportunità per superare la crisi personale e/o familiare, con il supporto di un **intervento multidimensionale** che prevede l'elaborazione di Piani Individualizzati volti a promuovere, in via sperimentale, l'autonomia e la conseguente fuoriuscita dai percorsi assistenziali.

Il Servizio Sociale del Comune di Palermo è chiamato a progettare il Piano d'Intervento in favore di una persona o di un nucleo di convivenza, mantenendo con essa un rapporto continuativo al fine della revisione dell'intervento stesso nel corso del tempo. In questo processo intervengono tutti gli attori, Istituzionali e non, a vario titolo coinvolti nella presa in carico dell'utente o famiglia.

Gli Enti attuatori dovranno individuare una figura di collegamento con l'equipe di presa in carico dell'utente, che possa riportare alla stessa le risultanze del percorso di inclusione attiva, al fine delle valutazioni complessive sull'andamento del Piano Individualizzato.

Art. 17 – Destinatari

Destinatari dei Servizi di cui al presente Titolo 3 sono:

- famiglie e singoli in temporaneo rischio di povertà o marginalità, a rischio grave di esclusione sociale e di pregiudizio, a causa dell'assenza o della perdita del lavoro, desumibile da una valutazione tecnica e presa in carico da parte del Servizio Sociale Comunale.

I destinatari dei servizi devono essere disponibili a sottoscrivere l'impegno a rispettare il progetto individualizzato elaborato dal Servizio Sociale volto ad attivare un percorso di fuoriuscita dalla situazione di difficoltà.

Gli utenti destinatari delle prestazioni di cui al presente Titolo 3 dovranno essere in possesso dei requisiti giuridici ed economici che saranno resi Pubblici dall'Amministrazione Comunale con specifico Avviso di selezione. Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di presa in carico e devono essere comprovati al momento dell'avvio delle attività.

Secondo quanto previsto dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento del Lavoro - nell'Allegato 5 all'Avviso 1/2017 – Nota tecnica metodologica per l'attuazione del “Contratto di Ricollocazione” – Art. 3 – Descrizione dell'intervento - sono esclusi dagli interventi di cui al presente Titolo:

- coloro i quali, pur in possesso dei requisiti suddetti, abbiano maturato i requisiti per prestazioni pensionistiche di vecchiaia o di anzianità, ovvero per l'assegno sociale;
- i lavoratori a rischio di disoccupazione (ovvero CIGS per cessazione, anche parziale, dell'attività dell'azienda, oppure sospesi per una procedura concorsuale del datore di lavoro o ancora in Cassa integrazione in deroga, in contratti di solidarietà)
- i lavoratori disoccupati parziali (cioè quelli che pur avendo un lavoro dipendente o autonomo hanno un reddito annuo pari o inferiore a quello esente da IRPEF e come tali non sono obbligati a fare la dichiarazione dei redditi), in quanto come i disoccupati che godono di indennità di disoccupazione (NASpl) possono accedere all'assegno di ricollocazione così come previsto nell'articolo 24 del decreto legislativo n.140 del settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge n.183 del 1° dicembre 2014, e successive circolari attuative;
- inoccupati e disoccupati che pur in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono coinvolti in altre misure di politica attiva, finanziate da un soggetto pubblico quali corsi di formazione per l'inserimento lavorativo; corsi di formazione per l'adempimento dell'obbligo formativo; tirocini extra curriculari servizio civile; o coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l'avvio di una attività di lavoro autonomo o d'impresa. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutto il periodo di attuazione delle attività previste nel presente Titolo.

Art. 18 – Definizione del percorso di Inclusione Attiva

Il percorso di inclusione attiva può avere una durata massima variabile tra 10 e 16 mesi. Di cui un massimo di 4 mesi da dedicare al “Servizio di orientamento” ed alla ricerca dell'Azienda in cui inserire l'utente fino all'avvio dell'attività di tirocinio/borsa lavoro; ed un massimo di 12 mesi per l'attività di tirocinio/borsa lavoro.

La determinazione delle somme da corrispondere all'Ente per la realizzazione dei percorsi di presa in carico, come di seguito specificato, verrà calcolata sulla base delle attività svolte e dei costi effettivamente sostenuti in conformità alla vigente normativa in materia.

In particolare l'intero percorso di inclusione attiva prevede le seguenti prestazioni:

- **Orientamento. Prevede le seguenti attività:** Accoglienza e presa in carico; Analisi delle attitudini, motivazioni e competenze del destinatario; Redazione del bilancio delle competenze, elaborazione del Curriculum; Ricerca dell'Azienda ospitante per il tirocinio/borsa lavoro e sostegno all'utente fino al fase di avvio dell'attività di tirocinio/borsa lavoro).

Per questo servizio si prevede la realizzazione di attività con il destinatario per un ammontare stimato massimo di **24 ore**.

- Tutoraggio durante lo svolgimento del tirocinio formativo e attività di orientamento in uscita. Tutto il percorso di tirocinio deve essere oggetto di un costante tutoraggio in itinere. In particolare il tutor dovrà occuparsi di:
 - supportare l'inserimento del tirocinante in azienda;
 - verificare la presenza secondo il monte ore previsto;
 - verificare che svolga le mansioni conformi al suo profilo;
 - curare il rapporto con il tutor aziendale.

Per questo servizio si prevede la realizzazione di attività con il destinatario per un ammontare stimato massimo di 48 ore nel caso di tirocinio della durata di 6 mesi; per un ammontare stimato massimo di 96 ore nel caso di tirocinio della durata di 12 mesi.

- Orientamento al self employed. Analisi della realizzabilità dell'idea imprenditoriale; formazione sulle competenze di base necessarie all'avvio di una iniziativa d'impresa/lavoro autonomo e alla sua successiva gestione (comunicazione; organizzazione aziendale; gestione dei conti aziendali); avvio effettivo dell'impresa/lavoro autonomo (affiancamento nella fase del disbrigo delle procedure necessarie e dello start-up). Il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo ha una durata unica fissata in 8 mesi per tutti i potenziali destinatari. Per questo servizio si prevede la realizzazione di attività di tutoraggio con il destinatario per un ammontare stimato massimo di 96 ore. Al fine di sostenere lo start-up e rafforzare nuove iniziative imprenditoriali, si prevede l'erogazione di contributi in regime de minimis agli individui che al termine di un percorso di "orientamento al self employed" hanno i requisiti per realizzare una nuova attività economica e che saranno selezionati con procedure di evidenza pubblica.

Nel caso in cui lo start-up e il rafforzamento di nuove iniziative imprenditoriali, come sopra descritte, fossero a carico del bilancio del Comune il finanziamento dovrà essere subordinato alla previa verifica di compatibilità con gli equilibri di bilancio e di cassa.

Art. 18 bis – Start up e rafforzamento di nuove iniziative imprenditoriali in favore di soggetti del terzo settore e gruppi informali

Si prevede l'erogazione di contributi in regime de minimis in favore degli Enti del terzo settore e dei gruppi informali, individuati con procedure di evidenza pubblica, ai fini dello svolgimento di iniziative e progetti di innovazione sociale che rafforzano e/o creano nuove attività di sviluppo economico per l'inclusione sociale in aree e quartieri svantaggiati, e/o degradati e/o con presenza di criminalità.

Possono essere erogati contributi per la valorizzazione di esperienze del terzo settore che vogliono trasformare le loro attività in forma di impresa.

Nel caso in cui l'erogazione di tali contributi fossero a carico del bilancio del Comune il finanziamento dovrà essere subordinato alla previa verifica di compatibilità con gli equilibri di bilancio e di cassa.

Art. 18 ter – Servizio di accompagnamento e tutoraggio alla realizzazione di progetti di sviluppo economico

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di Enti che saranno invitati a collaborare mediante la procedura pubblica della “**Manifestazione di interesse**” che abbiano esperienze specifiche nell'ambito delle attività di supporto alla creazione di impresa.

Gli Enti selezionati dovranno supportare gli attori del terzo settore o i gruppi informali dello sviluppo e avvio di progetti attraverso:

- un percorso di accompagnamento allo sviluppo dell'idea progettuale, finalizzato alla definizione della proposta progettuale e alla predisposizione del dossier di candidatura per richiedere l'accesso al contributo a fondo perduto;
- un percorso di accompagnamento nella fase di realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
- attività di tutoraggio e supporto alla fattibilità progettuale e alla ricerca di fondi per i progetti che non hanno ottenuto il contributo.

I progetti devono caratterizzarsi come azioni sperimentali al cui interno si dovranno sviluppare delle **attività del tipo di quelle di seguito elencate**:

- **Attività per la definizione e formalizzazione dell'idea imprenditoriale**, che prevede una analisi della realizzabilità dell'idea imprenditoriale.
- **Attività di formazione imprenditoriale** nel cui ambito realizzare: comunicazione e marketing; organizzazione aziendale; budgeting e controllo di gestione.
- **Attività di accompagnamento all'avvio d'impresa** che comprende la redazione del business plan, accompagnamento alla ricerca di agevolazioni finanziarie e accesso al credito.

Art. 19 – Descrizione del Tirocinio formativo/Borsa lavoro

Per quanto previsto all'Art. 17 lettera b, si intende la realizzazione di un'esperienza formativa “on the job” finalizzata all'arricchimento del bagaglio di conoscenze e all'acquisizione di competenze professionali e relazionali nell'ottica dell'inserimento lavorativo.

Il tirocinio può avere una durata minima di 6 mesi fino ad un massimo di 12 mesi in considerazione delle condizioni di svantaggio dei destinatari (L.381/1991).

Il tirocinio deve prevedere un massimo di 30 ore settimanali e non deve essere superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Gli Enti gestori degli interventi di inclusione attiva in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione Nazionale e Regionale vigente in materia devono:

- garantire che le Aziende ospitanti realizzino i tirocini nei limiti numerici secondo le previsioni recate dall'art. 68 della L.R. n. 9/2013;
- farsi carico di promuovere i tirocini individuando i soggetti pubblici o privati che, con sede nel territorio dell'area Metropolitana di Palermo, sono disponibili ad ospitare per il tirocinio i destinatari di questa azione;
- procedere all'attivazione e al monitoraggio dei tirocini;
- assicurare un'adeguata attività di tutoraggio su tutta la durata delle attività previste.
- garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti presso l'INAIL e con polizza RC verso terzi;

- rilasciare l'attestato di partecipazione ai tirocinanti;
- vigilare sul corretto andamento del tirocinio.

Inoltre, l'Ente gestore deve vigilare affinché l'azienda ospitante si faccia carico dei seguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, quali:

- garantire un'attività di tutoraggio così come regolamentato dalle direttive nazionali e regionali;
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/99;
- non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- non avere fruito di cassa integrazioni guadagni in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio nei 12 mesi precedenti a quelle di attivazione del tirocinio;
- non utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione;
- non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;
- non rivestire contemporaneamente il ruolo di Ente gestore degli interventi e soggetto ospitante.

A ogni tirocinante sarà corrisposta l'indennità di partecipazione al tirocinio pari ad EURO 500,00 mensili, solo al raggiungimento del 70% delle attività di tirocinio previste per ogni mese.

Al tirocinante sarà rilasciato un attestato degli apprendimenti acquisiti ai fini dell'ottenimento della certificazione delle competenze.

Art.20 - Rimborso dei costi sostenuti dall'Ente per la realizzazione di ogni percorso di inclusione attiva

All'Ente gestore saranno riconosciuti a rimborso esclusivamente i seguenti costi:

Spese per il personale (Orientamento e Tutoraggio);

Costo dell'assicurazione INAIL obbligatoria per i tirocinanti;

Indennità di tirocinio pari a € 500,00 al mese per tirocinante/destinatario delle attività;

Spese di trasporto sostenute dal tirocinante per recarsi presso l'Azienda in cui svolge il tirocinio;

Abbigliamento da lavoro ed ausili di protezione quando necessari;

Spese rimborsabili previa rendicontazione e che saranno dettagliate nel contratto di gestione stipulato con l'Ente gestore del servizio, fino ad un massimo del 5% del costo del personale.

Tutto il percorso sopra descritto potrà essere oggetto di una azione di verifica e controllo da parte del Comune di Palermo attraverso la richiesta di:

- Relazione contenente una descrizione dettagliata dell'attività realizzata, firmata dall'operatore, dal destinatario dell'intervento;
- Prospetto di riepilogo delle ore di servizio per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale Rappresentante (o altro soggetto delegato), controfirmata dal destinatario dell'intervento.

L'Ente gestore dovrà inviare la documentazione in copia conforme all'originale per le fasi di rendicontazione, secondo le modalità definite dall'Amministrazione, e conservare agli atti tutta la documentazione richiesta per le fasi di controllo.

TITOLO IV

Art.21 – Servizio educativo domiciliare e territoriale

Il presente Titolo disciplina i principi e le modalità di accesso, erogazione e gestione delle prestazioni relative al Servizio Educativo Domiciliare e Territoriale (di seguito denominati rispettivamente SED e SET).

Il SED ed il SET sono interventi, rivolti ai minori e giovani ed alle loro famiglie residenti e stabilmente dimoranti nel territorio del Comune di Palermo, cui i servizi sociali competenti ricorrono a fronte di un Progetto Individualizzato (di cui all'Art. 2 - Metodologia di presa in carico – Progetto Individualizzato) per la cura, la protezione e la tutela di minori e giovani, o per il verificarsi di una situazione di emergenza, secondo la vigente normativa in materia. Gli interventi di cui al presente Titolo rientrano in una scelta dell'Amministrazione di realizzare politiche di prevenzione del disagio giovanile e di riduzione dei casi di istituzionalizzazione e quindi della spesa conseguente.

Il Comune di Palermo attraverso il sistema del Servizio Educativo Domiciliare e il Servizio Educativo Territoriale intende porre al centro la famiglia che ha al suo interno figli, minori e giovani adulti fino ai 21 anni di età, ai quali offrire un accompagnamento educativo per valorizzare le risorse e le potenzialità sia di questi ultimi che della famiglia stessa.

Si tratta di sperimentare soluzioni innovative per la protezione e tutela dei minori e giovani che fanno parte di famiglie esposte a rischio di marginalità grave o esclusione sociale.

In particolare alcune delle ricadute che si intendono perseguire riguardano:

- l'acquisizione di competenze specifiche per l'esercizio del ruolo genitoriale (quali migliorare l'igiene degli ambienti domestici e la cura dei figli);
- l'aumento del grado di benessere psico-fisico dei minori e giovani in seno alla famiglia ed a migliorare il loro comportamento nella vita comunitaria nonché il loro andamento scolastico;
- la strutturazione di momenti mediazione per favorire e stimolare la partecipazione alla vita sociale e culturale.

La definizione delle spese ammissibili e rendicontabili per le prestazioni di cui al presente Titolo avverrà secondo quanto stabilito dall'Art. 28 del presente Regolamento, atteso che il predetto articolo è specificatamente dedicato alla Rendicontazione.

Art.22 - Destinatari

Destinatarie degli interventi di cui al presente Titolo sono le famiglie con figli che vivendo situazioni di grave svantaggio socio-economico, caratterizzate dal rischio grave di marginalità, si trovano in una situazione di disagio, oltre che economico, anche relazionale e sociale, con gravi ricadute sull'esercizio delle competenze genitoriali per quanto riguarda in particolare i compiti educativi, di accudimento e cura nei confronti dei figli, che manifestano un disagio scolastico o mettono in atto comportamenti devianti.

I destinatari dei servizi devono essere disponibili a sottoscrivere l'impegno a rispettare il Progetto Individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Comunale volto ad attivare un percorso di fuoriuscita dalla situazione di difficoltà.

Per il Servizio Educativo Domiciliare potranno essere prese in carico famiglie con ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 ed i 14 anni.

Per il Servizio Educativo Territoriale potranno essere prese in carico famiglie con ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 ed i 18 anni ed i giovani adulti fino a 21 anni.

Per accedere agli interventi di cui al presente Titolo deve sussistere almeno una tra le seguenti condizioni:

- a) disagio, pregiudizio e/o rischio evolutivo del minore dovuto alle difficoltà del nucleo familiare e/o alle carenze delle funzioni genitoriali;
- b) condizioni soggettive problematiche, di difficoltà o disagio del minore anche inserito in famiglia affidataria etero familiare;
- c) rientro del minore in famiglia d'origine dopo una separazione temporanea;
- d) minore prossimo al compimento della maggiore età e privo di figure adulte di riferimento in grado di sostenerlo nel percorso di autonomia;
- e) situazioni di emergenza o visite protette disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Ai fini dell'attivazione degli interventi il Servizio Sociale Comunale competente deve provvedere a:

- a) inviare la richiesta di intervento SED, corredata dal Progetto Individualizzato;
- b) verificare l'assenza di problematiche igienico-sanitarie del contesto di vita tali da pregiudicare le possibilità di realizzazione dell'intervento;
- c) valutare, rispetto alle situazioni di grave disagio socio-sanitario del minore e/o del genitore, la presenza di potenzialità che consentano l'instaurarsi di una relazione educativa con un educatore del SED/SET che renda efficace l'intervento;
- d) acquisire l'accettazione formale dell'intervento SED da parte dei genitori o di chi esercita temporaneamente la responsabilità genitoriale.

Art.23 - Attività da realizzare per il Servizio Educativo Domiciliare e Territoriale

Le attività del Servizio educativo domiciliare si svolgeranno prevalentemente presso il domicilio dell'utente mentre le attività del Servizio Educativo Territoriale si svolgeranno prioritariamente in orari extrascolastici e avranno ad oggetto l'approfondimento di tematiche di interesse comune, la partecipazione alla cittadinanza attiva, con la possibilità di esplorare le risorse del territorio.

Attività che caratterizzano il Servizio Educativo Domiciliare (minori di età compresa fra 6 e 14 anni):

- attività per l'acquisizione da parte dei genitori di competenze connesse con la gestione della casa e l'accudimento e l'educazione dei figli;
- attività educative domiciliari (stimolare la comunicazione intrafamiliare, l'espressione di bisogni ed emozioni, la comprensione reciproca e la capacità d'ascolto da parte dei genitori, stabilire regole condivise, utilizzare giochi educativi volti a favorire l'autonomia e la sicurezza del minore);
- attività di recupero scolastico;
- attività di orientamento scolastico e professionale (intervento contro l'evasione e la dispersione scolastica, accompagnamento all'individuazione del percorso scolastico e lavorativo sulla base delle attitudini personali);
- accompagnamento dei minori per consentire la partecipazione ad eventi che stimolano la socializzazione e l'apprendimento culturale.

Attività che caratterizzano il Servizio Educativo Territoriale (minori di età compresa fra 14 e 21 anni):

- attività ricreative anche in spazi aperti (passeggiate, incontri nel territorio);
- attività sportive da attuarsi in collaborazione con associazioni sportive e di volontariato presenti sul territorio (calcetto e attività motorie in genere) o palestre del luogo;
- partecipazione ad attività creative ed espressive attivate sul territorio;
- iniziative ricreative culturali (visione di spettacoli, visite naturalistiche, mostre, ecc.).
- **attività di recupero scolastico.**

TITOLO V

Art. 24 - Modalità di gestione dei Servizi e procedure per l'Accreditamento

Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento possono essere erogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le seguenti modalità ed in conformità alla vigente normativa:

- Gestione diretta;
- Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica;
- Accreditamento;
- Convenzione.

Secondo la classificazione Istat, contenuta anche nelle "Linee d'indirizzo per il Contrasto alla grave emarginazione Adulta in Italia" approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05/11/2015, tutti i servizi di cui ai precedenti articoli sono suddivisi secondo i seguenti criteri:

- Servizio Istituzionale, quando è erogato direttamente o indirettamente dall'Ente Pubblico, oppure è strutturato e riconoscibile dalla disciplina delle associazioni, cooperative sociali e opera in regime di sussidiarietà riconosciuta (procedure di Accreditamento, patti di gestione, convenzioni, appalto, ecc.).
- Servizio Formale: quando è strutturato e riconoscibile e fornito da Enti di natura privata quali Associazioni, fondazioni, cooperative sociali.
- Servizio Informale: quando è garantito in modo spontaneo da Enti non profit (associazionismo e Privato sociale) pur conservando i caratteri di un intervento ripetuto e socialmente riconosciuto.

Il Comune di Palermo – Settore Cittadinanza Solidale, attraverso gli uffici che ne hanno il mandato Istituzionale, nell'interesse dei destinatari, effettua il censimento periodico delle risorse presenti sul territorio (Istituzionali, Formali ed Informali), e facilita la messa in rete delle prestazioni erogate, anche attraverso le procedure di Accreditamento degli Enti che ne fanno richiesta e gli eventuali accordi operativi successivamente stipulati (Patti di Gestione) qui disciplinati.

Art.25 – Procedure per l'Accreditamento

L'Amministrazione Comunale di Palermo, nel rispetto della normativa in vigore, potrà procedere all'accREDITamento di Enti, per far fronte alle situazioni di bisogno disciplinate dal presente Regolamento, ad esclusione di quanto previsto nel Titolo III – Interventi a supporto delle politiche attive del lavoro.

Gli Enti che possono richiedere l'AccREDITamento sono quelli di cui all'art.45 D.Lgs 50/2016, cooperative sociali di cui all'art. 1 lettera A della L. 381 del 08 novembre 1991, nonché altri Enti Pubblici o Privati senza finalità di lucro, con personalità giuridica riconosciuta in conformità alla vigente legislazione Nazionale e Regionale. Inoltre gli Enti che intendono accREDITarsi dovranno attenersi a quanto stabilito negli Avvisi, e Linee guida per l'AccREDITamento, e relativi allegati.

Gli Enti selezionati ed ammessi dovranno stipulare e sottoscrivere apposito Contratto di Gestione.

Il Settore Cittadinanza Solidale redige e pubblica l'Avviso per l'AccREDITamento in conformità alla vigente normativa. Tutti gli Enti interessati e in possesso dei requisiti previsti possono richiedere l'AccREDITamento con il Comune di Palermo, seguendo l'iter descritto nell'Avviso.

L'Avviso di AccREDITamento, una volta pubblicato non ha scadenza, se non al momento della sua formale revoca.

Gli Enti interessati all'accreditamento dovranno attenersi a quanto previsto dalle "Linee Guida per l'Accreditamento degli Enti" elaborate dal Settore competente, che costituiscono parte integrante dell'Avviso, ed a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale per la gestione dei Servizi di che trattasi.

Nello specifico, gli Enti interessati dovranno produrre documentazione attestante il possesso dei requisiti oggettivi e specifici per l'accreditamento, degli standard minimi sia di carattere organizzativo che di tipo strutturale, nonché la dichiarazione degli obblighi che si impegnano a rispettare per garantire la validità dell'accreditamento ottenuto.

I requisiti di ordine generale sono:

- Atto costitutivo o Statuto che preveda tra le finalità e/o gli scopi sociali contenuti la realizzazione di servizi e/o prestazioni uguali o analoghi a quelli descritti nelle presenti linee guida e comunque coerenti con l'attività oggetto dell'accreditamento.
- Iscrizione all'Albo Regionale/ camera di Commercio o autorizzazione al funzionamento, ove previsti in relazione alla tipologia del servizio e dell'Ente che chiede l'accreditamento;
- Disponibilità a garantire la sede operativa nel territorio della Città di Palermo qualora si stipulino "Contratti di Gestione" per uno o più Servizi con l'A.C. accreditante (dichiarata con atto notorio).
- Assenza nei confronti del rappresentante legale dell'Ente e tutti i soggetti indicati dall'Art. 80 DLgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii. di condanne definitive per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
- Assenza nei confronti del rappresentante legale dell'Ente e tutti i soggetti indicati dall'Art. 80 DLgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii. di condanne penali per fatti imputabili all'esercizio dell'attività oggetto dell'accreditamento.
- Assenza nei confronti del rappresentante legale dell'Ente e tutti i soggetti indicati dall'Art. 80 DLgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii. della pena accessoria dell'interdizione da una professione o dai pubblici uffici.
- Assenza nei confronti del rappresentante legale dell'Ente e tutti i soggetti indicati dall'Art. 80 DLgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii., negli ultimi 10 anni, di risoluzione di contratti di accreditamento per la gestione del servizio di cui al presente atto.
- Assenza nei confronti del rappresentante legale dell'Ente e tutti i soggetti indicati dall'Art. 80 DLgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii., di altre fattispecie previste dall'Art. 80 DLgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii..
- Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legge vigente.
- Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i pagamenti in materia di imposte e tasse secondo la legge vigente.
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro per disabili ex Legge 68/99.
- Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative.
- Rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs.81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Rispetto della normativa sulla privacy come previsto dal T.U. 196/2003.
- Essere in grado di documentare in ogni momento tutte le dichiarazioni che verranno rese.

I requisiti specifici, determinati in relazione a ciascuna tipologia di intervento ai sensi della Legislazione Nazionale e Regionale, riguardano la capacità dell'Ente di documentare di avere raggiunto adeguati livelli di qualità nella gestione di Servizi o nella realizzazione di prestazioni nelle materie oggetto del presente Regolamento attraverso la presentazione di

un progetto tecnico relativo al Servizio che intende gestire e/o alle prestazioni che intende erogare.

Nel caso in cui l'Ente intende accreditarsi per la gestione di più Servizi dovranno essere presentati Progetti Tecnici specifici per ognuno di essi.

Ciascun Progetto tecnico dovrà contenere:

- Titolo/Denominazione del Servizio
- Area d'intervento
- Analisi del fenomeno oggetto dell'intervento
- Finalità generali
- Obiettivi specifici
- Metodologia adottata per ciascun obiettivo specifico
- Target dell'utenza
- Altri attori/soggetti/servizi da coinvolgere
- Risorse Umane utilizzate (personale impiegato, specificando numero, qualifica e ruolo)
- Descrizione dei locali, degli spazi e/o delle dotazioni strutturali e strumentali utilizzate
- Attività e strumenti previsti
- Tempi di realizzazione
- Modalità di monitoraggio in itinere e di valutazione finale
- Motivi della sostenibilità del Servizio realizzato
- Forme previste di comunicazione e diffusione dei risultati raggiunti.

Art. 26 - Il Contratto di Gestione

Il Comune di Palermo – Settore Cittadinanza Solidale – valutata, in fase di programmazione, la necessità di attivare Servizi gestiti in maniera indiretta, nei limiti delle risorse economiche stanziare nell'ambito del bilancio comunale, invita gli Enti Accreditati a stipulare specifici Contratti di Gestione per i Servizi e/o gli interventi ritenuti necessari.

L'Ente accreditato verrà quindi invitato a stipulare il Contratto di Gestione del Servizio da attivare, con indicazione del numero massimo dei posti e/o dei destinatari e/o delle progettualità attivabili, distribuendo gli stessi secondo modalità che assicurino il rispetto delle esigenze di eventuali diversi contraenti.

I Contratti di Gestione per ciascun Servizio hanno una durata, fatti salvi eventuali accordi diversi, che verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale in base alla specifica attività da svolgere.

Il Contratto di Gestione dovrà contenere:

- La descrizione del Servizio che si intende attivare.
- I destinatari del Servizio e il numero massimo dei posti e/o dei destinatari e/o delle progettualità attivabili.
- Le modalità di avvio del servizio.
- Le prestazioni erogate e l'organizzazione delle attività.
- Il personale previsto.
- I corrispettivi.
- Le spese ammissibili.
- Le modalità di contabilità e di rendicontazione delle attività rese.
- Le modalità di liquidazione dei compensi.
- Gli obblighi dell'Ente.
- I motivi e l'iter di sospensione e di revoca del Contratto.
- La durata del Contratto di Gestione

- Le modalità delle verifiche e dei controlli.

Considerata la tipologia degli Enti Accreditati, per la gestione dei Servizi sarà riconosciuto un rimborso delle spese ammissibili sostenute, sino alla concorrenza dell'importo massimo rimborsabile previsto nel Contratto di gestione del pertinente servizio.

Il rimborso avverrà sulla base di fatture debitamente emesse e corredate da idonea documentazione contabile e attestante il rispetto degli obblighi connessi alle prestazioni.

Nel caso della presenza di più Enti Accreditati per il medesimo Servizio richiesto, in assenza di accordi diversi, l'utente potrà procedere autonomamente all'individuazione dell'Ente tra quelli Accreditati.

Art . 27 - Obblighi dell'Ente

L'ente dovrà assolvere ai seguenti adempimenti:

- gestire il servizio secondo le modalità di cui al Contratto di Gestione;
- non sub-appaltare le prestazioni oggetto di accreditamento;
- esibire idonea polizza assicurativa, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a garanzia di sinistri che possano derivare ad utenti o terzi durante l'espletamento del servizio;
- Sottoscrivere il patto di integrità;
- Applicare al personale impiegato le normative contrattuali secondo le tipologie vigenti in materia.

La perdita anche di un solo requisito comporterà la decadenza e quindi la cancellazione dall'Albo degli Enti Accreditati istituito presso il Settore competente.

Art . 27.1 - Obblighi dell'Ente per gli immobili destinati a sede dei servizi

La sede dei Servizi dovrà essere ubicata nel territorio della Città di Palermo, e in luoghi che facilitino l'integrazione con la comunità locale.

Qualora i locali, le attrezzature, le dotazioni strumentali sono messi a disposizione dall'Ente Accreditato questi dovranno essere adeguati alla realizzazione del Servizio e degli interventi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi, di igiene e sanità, di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza nonché in materia di superamento delle barriere architettoniche, così come descritto in ciascun Progetto Tecnico allegato alla istanza di Accreditamento.

Per ciascun Servizio, inoltre si dovranno osservare i seguenti aspetti:

- La cura degli ambienti, la dotazione di adeguati arredi, la pulizia e l'igiene dei locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- La garanzia di un adeguato collegamento della struttura ai punti nevralgici del tessuto cittadino, soprattutto per ciò che riguarda la possibilità di utilizzo degli altri servizi anche attraverso un funzionale collegamento con i servizi di trasporto pubblico.
- La presenza di spazi che consentano e facilitino le attività da condividere con altri servizi, gruppi, associazioni, volontari, altri attori significativi, presenti sul territorio.

Per quanto concerne gli immobili che accoglieranno le attività, essi dovranno essere:

- Conformi alle norme in materia di Urbanistica ed Edilizia, sia nazionale che regionale;
- Adeguati a quanto richiesto con D.M. 05/07/1975 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione;
- Conformi alla normativa vigente con riferimento, anche, al dimensionamento degli ambienti costituenti l'immobile in rapporto alla loro destinazione ed al numero di

persone presenti; alla dotazione dei servizi igienici e di docce, sia per gli utenti sia per il personale, in rapporto al numero di persone presenti.

- Conformi alla normativa in materia di prevenzione incendi;
- Conformi alla normativa in materia di superamento di barriere architettoniche (Legge N.13 DEL 09.01.1989 D.M.LL.PP. N. 236 del 14.06.1989 1989, dal D.A. 15.12.2014 e ss. mm. ed ii.).

Gli immobili dovranno essere, altresì, conformi alla normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro:

- D.Lgs 81/08 – Testo Unico sulla sicurezza e ss.mm.e ii.;
- D.M. 10/03/1998 criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro;
- D.M. 388/03 regolamento recante disposizioni sul primo soccorso, in attuazione dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs 19/09/94 n. 626 e ss.mm. ed ii.;
- Normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

Degli immobili di che trattasi dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione tecnica:

- Relazione Tecnica completa di elaborato grafico in scala, con indicate le superfici e la destinazione dei singoli ambienti;
- Certificato Conformità impianti tecnologici, quali: idrico, fognario, riscaldamento, climatizzazione, gas, ecc.);
- Certificato Conformità impianto elettrico e di impianto di terra;
- Certificato agibilità/abitabilità/Scia/Perizia Giurata;
- Certificazione catastale completo di visura e planimetria;
- Verbale di verifica ascensore e/o di altre impianti per il collegamento verticale (se esistenti), immatricolazione e assistenza Ditta specializzata;
- Documento valutazione Rischi – Piano di emergenza e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge circa la redazione, secondo la tempistica di legge, in caso di inizio dell'attività.

Art. 28 – Rendicontazione

L'Amministrazione procederà al pagamento degli Enti per le prestazioni erogate, utilizzando la modalità del rimborso delle spese sostenute e ritenute preventivamente ammissibili, stabilendo un ammontare minimo e massimo per le singole voci di spesa, così come saranno declinate nel "Contratto di Gestione" del servizio, in coerenza con quanto sancito dal parere del Consiglio di Stato del 20/08/2018 n. 02052/2018. A tal fine l'Amministrazione andrà a determinare, preventivamente alla firma del "Contratto di gestione" con l'Ente Accreditato o aggiudicatario del servizio, le voci di spesa coerenti con la tipologia di servizio e la loro quantificazione.

La definizione e quantificazione delle spese ammissibili potrà variare in relazione alla fonte di finanziamento utilizzata dall'Amministrazione Comunale (Fondi Comunali, Nazionali e Comunitari), secondo quanto previsto dai Manuali di Rendicontazione di riferimento per ogni fonte di finanziamento, e di conseguenza potrà variare la classificazione delle spese ammissibili che sarà inserita nel Contratto di Gestione del servizio.

Art. 29 – Verifiche, controlli e cause di decadenza o di risoluzione del contratto

Il Comune di Palermo procederà periodicamente alle verifiche sul mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento degli Enti che lo hanno ottenuto e sugli accordi stipulati nel "Contratto di Gestione". La perdita anche di un solo requisito comporterà la decadenza dall'Accreditamento e la cancellazione dall'Albo degli Enti Accreditati.

Inadempienze gravi in violazione di quanto stabilito dal Contratto di Gestione comporteranno sanzioni, fino alla eventuale risoluzione, secondo le modalità previste dallo stesso.

Il Comune di Palermo ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e contrattualmente stabilite con gli Enti gestori dei servizi, potrà svolgere i seguenti controlli:

- Controlli documentali, volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione degli interventi;
- Verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato previsto.
- Verifiche in loco, mirate a verificare l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio, in fase di realizzazione e/o a conclusione delle azioni su base campionaria.

La verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto Personalizzato rimane a cura del Servizio Sociale che ha preso in carico l'utente.

Inoltre l'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016.

Art. 30 - Trattamento dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui i servizi vengono a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata, per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune, ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali") e facoltà di accesso alle informazioni personali (Accesso agli atti - Legge 241/90), nonché a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 del 27/04/2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 31 – Inadempienze

Il Comune di Palermo, attraverso i propri uffici competenti espleta le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'attività oggetto del presente Regolamento e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime; ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività previste.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'Amministrazione Comunale per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Ente dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nel presente Regolamento o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di rescindere il contratto di gestione.

Art. 32 - Erogazione di voucher sociale

All'interno di un sistema integrato di interventi e servizi di competenza del Comune, previsto dalla normativa Nazionale e Regionale, può essere istituito il Voucher, quale titolo per sostenere e/o acquistare prestazioni di assistenza da parte di soggetti fragili. Il Voucher Sociale è un mezzo attraverso cui sostenere, nel rispetto della libera scelta degli erogatori dell'assistenza da parte dell'interessato, il soddisfacimento di bisogni assistenziali, sociali, educativi dei soggetti fragili. Il Voucher Sociale è un titolo sociale

che permette di acquistare prestazioni assistenziali dagli Enti del Terzo Settore accreditati con l'Amministrazione Comunale. E' una forma di supporto a carattere sporadico e funzionale a specifiche occasioni.

Art. 33 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale ed in esito all'acquisizione di esecutività della Deliberazione Consiliare approvativa, a far data dal giorno della pubblicazione del Regolamento all'Albo Pretorio.

L'Art.34 – Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con le superiori disposizioni regolamentari.